IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente

- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia (estensore)

- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia

- prof.ssa Lucia Picardi.....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore

- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Nella seduta del 30.10.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Cointestataria con firma disgiuntiva (insieme al padre e alla sorella germana) di un conto corrente bancario, la cliente lamentava (con reclamo del 30 marzo 2012) il conferimento da parte del genitore di una delega a operare sul conto in assenza di accordo con gli altri intestatari. Chiedeva l'annullamento della delega e il ripristino delle somme prelevate dal delegato, pari a 29.430,00 euro.
A fronte del riscontro negativo, propone ricorso il 25 giugno 2012, reiterando la stessa domanda del reclamo. Precisa di non avere potuto controllare gli estratti conto per essere stati questi verosimilmente inoltrati a un diverso recapito e aggiunge che, in ogni caso, il previsto termine di contestazione (60 giorni) non sarebbe applicabile al caso di specie, che ha a oggetto l'esercizio di diritti.
Costituitosi, il resistente replica che – a fronte dei prelievi operati dal delegato, complessivamente pari al riferito importo di 29.430,00 euro - trattandosi di conto corrente cointestato, le somme di pertinenza di ciascuno degli intestatari (nella misura di 1/3 di tale importo) sarebbero pari a 9.810,00 euro e perciò in tali termini andrebbe valutata la domanda della ricorrente. Ciò anche in ragione della circostanza che la provvista che ha consentito la maggior parte dei prelievi sarebbe di esclusiva pertinenza del delegante in quanto costituita dall'accredito del controvalore di due polizze assicurative (pari a 18.788,26 euro). Quanto al

mancato recapito degli estratti conto, replica osservando che l'indirizzo al quale sono state inviate le previste comunicazioni periodiche concernenti il citato rapporto è quello indicato nel contratto. L'omesso controllo degli estratti conto non avrebbe consentito alla ricorrente di avvedersi dei prelievi effettuati dal delegato per più di un anno. Conclude chiedendo al Collegio di decidere la controversia facendo applicazione del concorso di colpa tra le parti, assumendo quale parametro di riferimento l'ammontare di 8.250,00 euro, corrispondente ai prelevamenti del delegato fino al primo estratto conto successivo alla delega (del 31 dicembre 2012) o, in subordine, di escludere dal chiesto riaccredito il controvalore delle polizze assicurative.

DIRITTO

La stessa parte resistente riconosce, nelle controdeduzioni, l'irregolarità del proprio operato, consistito – in assenza di un formale conferimento della delega da parte degli altri cointestatari del rapporto – nel consentire il compimento da parte del delegato di una continua serie di prelevamenti sul conto dall'ottobre del 2010 all'ottobre del 2011. E dunque, pur se l'assunto della ricorrente (che richiama la modulistica generale del contratto *de quo* nella parte in cui impone – agli indicati fini – la sottoscrizione della delega da parte di tutti i cointestatari) non risulta, nel caso di specie, suffragato dalla produzione della corrispondente norma del contratto sottoscritto, esso può ritenersi sostanzialmente accertato perché non contestato da controparte (che, anzi, ne ribadisce – come detto – l'esattezza). Né, sotto un diverso ma complementare profilo, può omettersi di considerare che, a dispetto della qualificazione offerta dalle parti, l'atto di delega prodotto in giudizio appare rappresentativo di una vera e propria procura, più che di un negozio a causa esterna, trilaterale e recettizio, destinato a produrre i circoscritti effetti sottesi alla delega autorizzatoria al compimento di specifici atti (come dottrina e giurisprudenza sono soliti definire accordi della specie. Cfr. Cass., 24 marzo 2004, n. 5906; 24 ottobre 2002, n. 14982 e la stessa decisione di questo Collegio, n. 424/2012). Lo testimonia, tra l'altro, lo stesso lessico adoperato in singole disposizioni, che fa rinvio alle corrispondenti norme del codice civile sulla rappresentanza nei contratti.
Interpretata la domanda del ricorrente come tesa non alla pronuncia costitutiva di annullamento della delega (la quale, oltre che difettare dei relativi presupposti, esulerebbe dalle competenze dell'Arbitro Bancario Finanziario) ma all'accertamento del relativo diritto al riaccredito delle somme in discorso, da quanto precede discende - ad avviso del Collegio - l'inefficacia nei confronti degli altri cointestatari degli atti (*scilicet*, dei prelevamenti) compiuti dal delegato nel riferito lasso temporale. Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dal resistente, le conseguenze di tale inefficacia non possono consistere in un giudizio di sua responsabilità (esclusiva o concorrente) entro il limite di 8.250,00 euro (somma oggetto di prelevamento da parte del delegato fino all'emissione del primo estratto conto trimestrale) nella quota del terzo (che si assume essere quella di spettanza del ricorrente stesso). Ciò sia sulla scorta dell'elementare rilievo che, in materia di conti cointestati con facoltà di disposizione disgiuntiva, ciascuno dei contitolari ben può disporre del saldo attivo del conto nella sua integralità (v., per tutte, Cass., 21 gennaio 2004, n. 886) sia del fatto che, venendo nel caso di specie in considerazione contestazioni inerenti alla validità e all'efficacia dell'atto di delega e non alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali le annotazioni derivano, irrilevante è il termine dei sessanta giorni a tal fine previsto per le contestazioni dell'estratto conto (cfr. Cass., 24 maggio 2006, n. 12372; 19 marzo 2007, n. 6514).

Corretta è invece la conclusione esposta in subordine dal resistente di accoglimento del ricorso al netto del controvalore delle polizze assicurative accreditato sul conto, di pertinenza del solo delegante. E' invero giurisprudenza pacifica che, laddove risulti (come nel caso di specie) la prova che i versamenti sul conto corrente cointestato siano stati effettuati da uno solo dei cointestatari, va ritenuta superata la presunzione di comproprietà di cui all'art. 1298, co. 2, cod. civ. (Cass., 19 febbraio 2009, n. 4066; n. 3241/89; nella giurisprudenza di merito, App. Reggio Calabria, 15 dicembre 2005). Da ciò discende il riconoscimento del diritto del ricorrente al riaccredito sul conto cointestato del complessivo importo di 10.641,74.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al riaccredito sul conto dell'importo di € 10.641,74.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI